

ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA SOSPESA, INFEZIONE DA COVID-19 O QUARANTENA DEL FIGLIO E CONGEDO INDENNIZZATO (AL 50% DELLA RETRIBUZIONE) SPETTANTE AI GENITORI: PRIMI CHIARIMENTI INPS

L'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 13/3/2021 n. 30 ^(*) ha previsto un nuovo congedo, indennizzato al 50% della retribuzione, per i genitori con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto ovvero nei casi in cui l'attività didattica in presenza sia sospesa o i centri diurni assistenziali siano chiusi (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2021).

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 25/3/2021 n. 1276, ha fornito i primi chiarimenti sotto riportati, a cui seguiranno le indicazioni operative contenute in un'apposita circolare di prossima pubblicazione.

Platea dei destinatari

Il congedo spetta ai genitori lavoratori dipendenti, alternativamente tra loro (non negli stessi giorni), per figli **conviventi minori di anni 14**.

Il requisito della convivenza e il limite di 14 anni di età non si applicano per la cura di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Per queste due categorie di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, le domande di congedo in argomento saranno gestite dall'INPS.

(Per i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni è previsto, invece, il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, e senza contribuzione figurativa, per la cui fruizione deve essere presentata domanda ai soli datori di lavoro e non all'INPS).

^(*) **Art. 2, commi 2 e 3, del d.l. n. 30/2021**

2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo indennizzato al 50% della retribuzione è rivolto anche ai genitori lavoratori dipendenti pubblici, i quali devono presentare la domanda direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite, e non all'INPS.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli senza disabilità grave

Per poter fruire del congedo indennizzato devono sussistere **tutti** i seguenti requisiti:

- a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuarla in modalità agile ^(**);
- c) il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
- d) il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso;
- e) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
 - 1) l'infezione da SARS COVID-19;
 - 2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
 - 3) la sospensione dell'attività didattica in presenza.

Requisiti per la fruizione del congedo per figli con disabilità grave

Per poter fruire del congedo per la cura di figli con disabilità grave, non sono richiesti il requisito della convivenza e del limite di 14 anni di età.

Pertanto, per ottenere il congedo devono sussistere **tutti** i seguenti requisiti:

- a) il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- b) il genitore deve svolgere una prestazione lavorativa per la quale non è prevista la possibilità di effettuarla in modalità agile;
- c) il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale;
- d) deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
 - 1) l'infezione da SARS COVID-19;
 - 2) la quarantena da contatto (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;

(**) Al fine "di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", la legge 22/5/2017 n. 81 ha introdotto e disciplinato il "lavoro agile" (smart working) quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 18, comma 1).

- 3) la sospensione dell'attività didattica in presenza;
- 4) la chiusura del centro assistenziale diurno.

Durata del congedo

Il congedo può essere fruito per periodi, coincidenti, in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS COVID-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, **ricadenti nell'arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021** (data di entrata in vigore del d.l. n. 30/2021) **e il 30 giugno 2021**.

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (astensione facoltativa) fruiti dall'1 gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 potranno essere convertiti, *“senza necessità di annullamento, nel congedo di cui trattasi, solamente presentando domanda telematica del nuovo congedo, non appena sarà adeguata la relativa procedura informatica”*.

Domanda del congedo

L'INPS:

- sta adeguando le procedure amministrative e informatiche di presentazione delle domande riferite al nuovo congedo; è, comunque, già possibile fruirne con richiesta al proprio datore di lavoro, regolarizzandola successivamente mediante l'apposita istanza telematica all'Istituto;
- con successivo messaggio, comunicherà il rilascio del nuovo sistema per l'invio delle domande, che potranno essere trasmesse anche con effetto retroattivo.